



**ISS RUGGERO II**  
Istituto Istruzione Secondaria Superiore



Sede Via Covotti - Tel. 0825 164.33.86 | Sede Piazza Dante, 1 – Tel. 0825 164.34.24 | 83031 Ariano Irpino (AV)  
e-mail: avis023003@istruzione.it | www.istitutosuperioreruggerosecondo.edu.it | Cod. Mec. AVIS023003 | C.F. 90015570642

---

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI**

**Approvato con delibera del Collegio dei docenti del 11.12.2019, del Consiglio di Istituto del 17.12.2019  
(integrato con Delibera n.54 Collegio dei docenti del 18.03.2022 e delibera n.56 Consiglio di Istituto del 24.03.2022)**

Il presente regolamento è stato redatto sulla base di quanto previsto dalle seguenti fonti normative:

- Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1998; Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n.235 “Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.249/98, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2007;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192;
- Legge 11 febbraio 2005, n. 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.
- Nota MIUR prot.n° 3602/PO del 31 Luglio 2007

Gli impegni che qui si indicano sono definiti in base alla loro valenza educativa e tutto ciò che viene normato diventa riferimento imprescindibile per tutto ciò che riguarda e riguarderà gli aspetti disciplinari e sanzionatori.

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del **ISS “RUGGERO II”**, a valore di notifica per gli interessati.

Ricordiamo i principi basilari contenuti nello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/98, così come modificato dal DPR 235/2007):

- L'importanza di un patto educativo tra studenti, genitori e scuola (vedi **Patto di Corresponsabilità**)
- Il rispetto della dignità umana per realizzare una vivile convivenza democratica
- Il contrasto di ogni forma di prevaricazione
- L'interconnessione di diritti e doveri per la formazione di un'identità positiva che di seguito si precisano

## **Art. 1 Premessa**

### ***Diritti degli studenti e delle studentesse***

Gli studenti hanno diritto:

- ad un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;
- ad essere rispettati nella loro dignità e inviolabilità fisica e morale;
- ad essere incoraggiati nella loro capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
- ad essere guidati in percorsi di studio che, nel rispetto della normativa vigente, tengano presenti i ritmi di lavoro di ciascuno al fine di prevenire il disagio e la dispersione scolastica;
- ad essere tempestivamente e costantemente informati del livello di apprendimento raggiunto;
- ad essere informati degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione come da programmazione concordata in sede di Consiglio di Classe;
- a conoscere i criteri per la valutazione delle verifiche scritte e orali;
- a conoscere tempestivamente tutte le informazioni delle circolari pubblicate sulla bacheca del Registro di classe
- a conoscere con chiarezza i risultati delle verifiche scritte entro 15 giorni dallo svolgimento della prova
- ad una razionale e condivisa programmazione delle prove di verifica (non più di una verifica scritta al giorno)

### ***Le studentesse e gli studenti si impegnano a:***

- rispettare coi propri atteggiamenti, col linguaggio e con l'abbigliamento i compagni, i docenti ed il personale della scuola;
- mantenere sempre comportamenti educati e rispettosi verso tutti perché questo qualifica la persona e favorisce lo "star bene insieme";
- rispettare gli ambienti, gli arredi, i materiali didattici e i laboratori della scuola avendo cura di lasciare sempre tutto nelle condizioni in cui lo si è trovato;
- leggere le comunicazioni pubblicate sulla bacheca del registro elettronico;
- assumere un atteggiamento collaborativo e disponibile alle indicazioni e ai suggerimenti offerti dagli insegnanti;
- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;

- conoscere l'Offerta Formativa (PTOF) presentata dagli insegnanti;
- essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
- intervenire durante le lezioni in modo ordinato, educato e pertinente;
- partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo con impegno e responsabilità;
- svolgere regolarmente ed autonomamente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
- sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
- portare con puntualità il materiale scolastico necessario al regolare svolgimento delle lezioni, secondo le indicazioni degli insegnanti;
- tenere spento il cellulare a scuola (in caso di effettiva necessità, o di utilizzo didattico è consentito solo sulla base di preventiva autorizzazione del docente);
- lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente;
- chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità.
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dallo specifico Regolamento di Istituto.

## **Art. 2 Finalità del regolamento**

Il presente Regolamento recepisce il principio generale sancito dall'art. 1 del DPR 249/98 : “ *la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.....dove ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano* ”.

Il presente regolamento recepisce, inoltre, le direttive ministeriali, che modificano e integrano il DPR 249/98, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti, attraverso il DPR 235/07, il DL. 137/08, il DPR 122/09, la nota Miur Prot. 7736 del 27/10/2010, e la L. 107/2015. Recepisce, infine, le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – Miur aprile 2015.

In considerazione di quanto sopra ed in conformità con le *modifiche e integrazioni* apportate dal DPR 235/07 al DPR 249/98, **il regolamento di disciplina** si propone di rendere possibile e favorire l'instaurarsi di un clima di collaborazione e rispetto reciproco fra tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, studenti, personale ATA, famiglie).

I provvedimenti disciplinari individuati posseggono una finalità educativa e formativa, come previsto dalla normativa vigente e tendono a rafforzare il senso di responsabilità e la cultura della legalità; il rispetto delle regole rappresenta, infatti, l'indispensabile presupposto per ogni civile e pacifica convivenza.

### **Art. 3 Contenuto del Regolamento** (in coerenza con le modifiche introdotte dal DPR 235/07):

- Le “mancanze disciplinari” (violazioni dei doveri e/o la non osservanza dei divieti di comportamento da parte degli studenti)
  - Le “sanzioni applicabili” (le conseguenze alle mancanze disciplinari)
  - Gli organi competenti ad irrogare le sanzioni e le modalità procedurali per l’irrogazione delle sanzioni.
  - Le impugnazioni
  - L’Organo di garanzia
- 

### **Art. 4 LE MANCANZE DISCIPLINARI**

Nell’ambito del presente regolamento, sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai *Doveri* propri degli studenti o in violazione ai divieti, previsti dall’art. 3 del DPR 249/98. In particolare:

- a) Violazione del dovere di regolare frequenza e di assiduo impegno (DPR 249/1998, art.3 comma 1);
- b) Violazione del dovere di rispetto della persona e assunzione dei comportamenti non corretti (DPR 249/1998, art.3 commi 2,3);
- c) Violazione del dovere di rispetto delle norme di sicurezza e dei regolamenti interni (DPR 249/1998, art.3 comma 4);
- d) Violazione del dovere di rispetto dei beni pubblici e privati e assunzione di responsabilità per il mantenimento del decoro degli ambienti scolastici (DPR 249/1998, art.3 commi 5,6);

### **Art. 5 Le SANZIONI**

*“ I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità”.* (art 1 com.2 DPR 235/07)

Tutte le sanzioni irrogate agli studenti, dovranno attenersi ai seguenti principi generali:

- a) La libera espressione di opinioni personali, qualora sia correttamente manifestata e non sia lesiva dell’altrui personalità, non è mai sanzionabile (art. 1 com.4 DPR 235/07).
- b) Ogni provvedimento disciplinare deve avere esclusivamente finalità *educativa*, e deve rafforzare, in chi vi è sottoposto, il senso di responsabilità, nonché di appartenenza alla comunità scolastica.
- c) Le sanzioni devono ispirarsi al principio della *gradualità*, correlata alla gravità dell’infrazione commessa, nonché al principio della riparazione del danno.
- d) Nei casi di inosservanza dei doveri scolastici, si provvede, di norma, utilizzando il criterio del dialogo e del confronto, dando congruo spazio allo studente, prima di attribuire qualsiasi sanzione disciplinare.

- e) Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l'interessato abbia avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni (art.1 com.2 DPR 235/07). Nel caso delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica le ragioni dovranno essere esposte per iscritto. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (art. 1 com.3 DPR 235/07)<sup>1</sup>
- f) La scuola si impegna a ricorrere a provvedimenti di *allontanamento dalla comunità scolastica* nel caso in cui la violazione sia grave e/o reiterata e/o rappresenti un pericolo per l'incolumità delle persone e/o in presenza di diverse annotazioni/note disciplinari a carico dell'allievo/a interessato/a senza che queste abbiano prodotto ravvedimenti apprezzabili nei comportamenti;
- g) Nei casi in cui la violazione disciplinare sia configurabile come *reato*, il DS, ai sensi dell'art. 361 del cp, è tenuto a presentare denuncia all'autorità giudiziaria.
- h) La scuola, attraverso la collaborazione di Enti, Fondazioni e Associazioni che operano nel volontariato sociale, si impegna a ricercare partenariati per convertire le sanzioni che prevedono *allontanamento dalla comunità scolastica* in attività di utilità sociale.

Atteso che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità". (art 1 com.2 DPR 235/07), la sanzione disciplinare che prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica potrà essere sostituita, anche in parte, da un'attività utile a vantaggio della comunità scolastica o altra attività di utilità sociale indicata dal Consiglio di classe/Cdi, verificate le condizioni di fattibilità (prima tra le quali, la disponibilità di risorse professionali), come indicato nei successivi commi 2,3 e 4.

L'Istituto stipula a tal fine accordi, in partenariato, con Associazioni di volontariato, Enti, Fondazioni che operano nell'ambito del volontariato e del sociale: attraverso di essi, avvia gli studenti sanzionati ad attività finalizzate allo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza, volte a migliorare il livello di competenze personali, sociali e civiche e convogliare le loro migliori energie alla presa in carico dell'altro, soprattutto se l'altro vive una situazione di disagio, magari temporaneo, o si confronta con le difficoltà che affiorano lungo il percorso di vita. A tali studenti verrà offerta in questo modo la opportunità di sperimentare un percorso di autoriflessione su se stessi, sui propri atteggiamenti, sul ruolo attivo di ciascuno all'interno di una comunità solidale rivendendo, alla luce di tale autoriflessione, eventuali pregressi atteggiamenti di ostilità e di mancanza di senso civico.

In conformità allo spirito della normativa ampiamente richiamata potranno essere previste come sanzioni, anche *alternative* all'allontanamento dalla comunità scolastica, le seguenti attività:

1. Produzione autonoma di elaborati multimediali, testi ecc che inducano lo studente alla riflessione e alla rielaborazione critica del fatto commesso, con pubblica presentazione;
2. Attività a vantaggio della comunità scolastica (tra quali, eventualmente, la pulizia dei locali scolastici, il supporto/tutorato in favore di allievi in condizioni di disagio durante le normali attività didattiche o in occasione specifiche, attinenze comunque alla vita scolastica, sistemazione arredi/biblioteca scolastica, sistemazione aree di pertinenza scolastica ecc. ecc), per un periodo e con modalità definite dal Consiglio di classe/Cdi;
3. Partecipazione ad attività presso Enti, fondazioni o associazioni che operano nel volontariato sociale, per un periodo e con modalità definite dal Consiglio di classe/Cdi e dal partner medesimo;
4. Frequenza di corsi di formazione o attività formative/educative su tematiche di rilevanza sociale e/o culturale e/o altra tematica definita dall'OCC che irroga la sanzione, per un periodo e con modalità definite dal Consiglio di classe/Cdi, con il conseguimento di attestato di partecipazione.

## Art. 6 ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI

Sono organi competenti ad irrogare le sanzioni:

- I singoli docenti
- Il Dirigente Scolastico
- Il Consiglio di classe
- Il Consiglio di Istituto

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dell'allievo/a dalla comunità scolastica sono di esclusiva competenza del CdC e al CDI (art.1 com.6 DPR 235/07).

<sup>1</sup> Il legislatore ha voluto, così, ribadire il principio della finalità *educativa* della sanzione e la *non* interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto. La sanzione disciplinare influisce sulla valutazione relativa al comportamento in conformità a quanto disposto dal DL 137/08: la valutazione relativa al comportamento, attribuita dal Consiglio di classe ed espressa in decimi, concorre a quella complessiva e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno scolastico o all'esame di Stato (si veda la sezione del PTOF relativa alla griglia di valutazione del comportamento)

In particolare, le sanzioni che comportano l'allontanamento dell'allievo/a dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni sono adottate dal CdC. Il CdC in questo caso, secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, deve operare nella composizione allargata, compresi cioè, i rappresentanti dei genitori e degli studenti; fatto salvo il dovere di astensione, qualora faccia parte dell'organo, dello studente sanzionato o del genitore di questi. Nei periodi di allontanamento non superiori ai 15 giorni, la scuola si impegna ad attivare una costante comunicazione dei docenti con la famiglia dello studente, in modo che egli possa essere aggiornato sullo svolgimento delle attività scolastiche e proseguire gli studi a casa.

Le sanzioni che invece comportano l'allontanamento dell'allievo/a dalla comunità scolastica per un periodo *superiore* ai 15 giorni, compreso l'allontanamento fino al termine delle lezioni o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato, sono adottate dal **CDI** (art 1 com.9 e 9bis DPR 235/07). Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia ed eventualmente con i servizi sociali, la scuola, promuove un percorso di recupero educativo che miri al reintegro dello studente nella comunità scolastica.

## Art. 7 PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

Le sanzioni che comportano l'allontanamento *temporaneo* dalla scuola sono irrogate dal CdC o CDI, dopo aver instaurato la seguente procedura:

- 1) Il proponente del provvedimento contesta l'addebito allo studente, anche per le vie brevi, e stila una relazione circostanziata di quanto avvenuto recapitandola al coordinatore di classe e, per conoscenza, al dirigente scolastico entro 1gg dal verificarsi dei fatti che costituiscono mancanza disciplinare (modello 01).
- 2) Il Coordinatore di classe, entro 3gg dal ricevimento della segnalazione, invia allo studente maggiorenne o ai genitori/affidatari, se l'allievo è minorenne, la contestazione scritta di addebito (modello 02).
- 3) In concomitanza il coordinatore apre la fase istruttoria, convocando le parti coinvolte (lo studente, se minorenne in audizione protetta, ovvero con i genitori/facenti funzione, personale presente al fatto, altri studenti testimoni ecc) ascolta le ragioni di ognuno, quindi verbalizza gli esiti dell'Istruttoria condotta e, a conclusione, ridige una relazione finale che porta a conoscenza del dirigente scolastico e, per il suo tramite, all'organo deputato a comminare

la sanzione (modello 03, 04, 05). L'istruttoria deve concludersi entro 5 gg dall'avvio. In occasione dell'audizione lo studente sarà invitato ad esporre le proprie ragioni ed, in tale occasione, ha facoltà di produrre prove anche testimoniali a suo favore. In alternativa potrà far pervenire per iscritto le proprie ragioni, se maggiorenne o attraverso i genitori/affidatari se minorenni, nel termine di 3 gg dalla contestazione di addebito.

4) Terminata la fase istruttoria, il Dirigente scolastico, su richiesta del coordinatore, convoca tempestivamente il Consiglio di classe nella sua forma allargata o il Consiglio di Istituto, a seconda della tipologia di mancanza da sanzionare. Nell'accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o determinate da circostanze fortuite, rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui. Il Consiglio di classe, o il Consiglio di Istituto, una volta esaminato i documenti prodotti, delibererà anche a maggioranza dei presenti sull'eventuale sanzione da irrogare allo studente e/o l'eventuale sanzione alternativa, se è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica. In caso di parità, durante le votazioni, prevale il voto del Presidente.

5) Il provvedimento disciplinare adottato viene comunicato immediatamente allo studente maggiorenne, o ai genitori/affidatari del minore, con comunicazione scritta contenente la irrogazione della sanzione disciplinare (modello 06).

6) Lo studente, o per suo conto i genitori/affidatari in caso di minorenni, ha la facoltà di impugnare il provvedimento e fare ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione all'Organo di garanzia interno all'Istituto (modello 07).

7) Le sanzioni, se prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica, dispiegano i propri effetti decorso il 15° giorno dalla notifica del provvedimento disciplinare.

8) Le sanzioni definitive vengono registrate nel fascicolo personale dello studente.

### **Art.8 IMPUGNAZIONI DELLE SANZIONI**

L'art. 5 del DPR 249/98 (impugnazioni) è stato sostituito dall'art. 2 del DPR 235/07 che così recita: *“contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni..... che decide nel termine di 10 giorni.....”*

Pertanto, contro le sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso, limitatamente alla parte interessata (genitori, o facenti funzione, e studente se maggiorenne) entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. L'*organo di garanzia* dell'Istituto, come successivamente identificato, è tenuto a decidere entro 10 giorni.

### **Art. 9 L'ORGANO DI GARANZIA**

L'organo di garanzia nella scuola secondaria superiore, a norma dell'art. 2 DPR 235/07, è costituito da:

1) Il Dirigente scolastico che lo convoca e lo presiede.

3) Uno studente, un docente e un genitore individuate in seno al Consiglio di Istituto.

L'organo di garanzia dura in carica un anno scolastico e decide anche (su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia interesse) sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento di disciplina.

Per quanto attiene il funzionamento dell'organo di garanzia, si stabilisce che: le deliberazioni assunte dall'organo sono da considerare *valide*, in prima convocazione, se sono assunte a maggioranza qualificata. A partire dalla seconda convocazione, le deliberazioni assunte sono da considerarsi *valide* se assunte a maggioranza relativa. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

## Art. 10 MANCANZE – SANZIONI – PROCEDURE

Parte I (DPR 249/98 - Art. 3- com.1)

Dovere dello studente: **“Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio”**

In violazione del dovere descritto, si elencano le seguenti *“mancanze disciplinari”*:

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI SECONDO GRAVITA E REITERAZIONE	ORGANO competente ad irrogare la sanzione	PROCEDURA
1) Frequenti ritardi  Frequenti richieste di uscita anticipata	a. Richiamo verbale  b. Richiamo scritto (se i ritardi e le richieste sono reiterate)  Nel caso di assenza collettiva: annotazione sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e alle famiglie	- Docente  - Coordinatore	Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e alle famiglie  Segnalazione al CdC, per adozione di sanzione di cui all’art.5 com 1,2 (recitativa)
2) Ritardo nell’ingresso in aula dopo l’intervallo, durante il cambio dell’ora e a seguito di autorizzazione ad uscire dall’aula	a. Richiamo verbale  b. Richiamo scritto (se il comportamento è reiterato)	- Docente  - Coordinatore	idem

<p>3) Assenza/e ingiustificata/e</p> <p>Ai sensi del DPR 122/2009, del D. Legs. 59/2004 e della C.M. n°20 del 4 marzo 2011-prot. n. 1483, “ai fini della validità degli anni scolastici – compreso l’ultimo anno di corso- per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. [...] Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo”.</p>	<p>a. Richiamo verbale</p> <p>b. Richiamo scritto (se il comportamento è reiterato).</p>	<p>- Docente</p> <p>- Coordinatore</p>	<p>idem</p>
<p>4) Assenze “ strategiche” in concomitanza con veriiche scritte e/o orali</p>	<p>a. Richiamo verbale</p> <p>b. Richiamo scritto (se il comportamento è reiterato)</p>	<p>- Docente</p> <p>- Coordinatore</p>	<p>idem</p>

<p>5) Falsificazione della firma dei genitori per la giustificazione delle assenze, alterazioni dei risultati scolastici, manomissione del registro elettronico ecc.</p>	<p>a. Richiamo scritto</p> <p>b. Eventuale divieto di partecipazione ai viaggi di istruzione /uscite didattiche/visite guidate</p> <p>c. Sospensione dalle lezioni (sanzioni alternative) da 1-5gg</p>	<p>- Docente</p> <p>- Coordinatore</p> <p>- CdC</p>	<p>Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e alle famiglie.</p> <p>Convocazione del CdC</p> <p>Audizione dell'allievo/a</p> <p>Sanzione</p>
--	--	---	---

Parte II (DPR 249/98 - Art. 3- com.1)

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI SECONDO GRAVITA E REITERAZIONE	ORGANO competente ad irrogare la sanzione	PROCEDURA
<p>1. Mancato svolgimento delle consegne scolastiche</p>	<p>a. Richiamo verbale</p> <p>b. Richiamo scritto (in caso di comportamento recidivante)</p>	<p>Docente della disciplina</p>	<p>Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e alle famiglie</p>
<p>2. Dimenticanza del materiale scolastico e dei libri</p>	<p>a. Richiamo verbale</p> <p>b. Richiamo scritto (in caso di comportamento recidivante)</p>	<p>Docente della disciplina</p>	<p>Segnalazione al CdC, per adozione di sanzione di cui all'art.5 com 1,2 (recitativa)</p>
<p>3. Smarrimento e/o mancata riconsegna di verifiche date in visione</p>	<p>Richiamo scritto</p>	<p>Docente della disciplina</p>	
<p>4. Svolgimento compiti di discipline diverse da quella dell'ora di lezione in corso</p>	<p>a. Richiamo verbale</p> <p>b. Richiamo scritto</p>	<p>Docente della disciplina</p>	<p>idem</p>

5. Copiatura dei compiti in classe (prove di verifica)	a. Richiamo verbale b. Richiamo scritto	Docente della disciplina	idem
6. Interventi inopportuni durante la lezione	a. Richiamo verbale b. Richiamo scritto	Docente della disciplina	
7. Disturbo durante lo svolgimento della lezione	a. Richiamo verbale b. Richiamo scritto (in caso di comportamento recidivante)	Docente della disciplina	

Parte III (DPR 249/98 Art. 3- com.2,3)

Dovere dello studente ( com. 2): ***“Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi”***

Dovere dello studente ( com. 3): ***“Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 del DPR 249/1998 e s.m.i.”.***

In violazione dei doveri descritti, si elencano le seguenti *“mancanze disciplinari”* e le conseguenti sanzioni applicabili:

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI SECONDO GRAVITA E REITERAZIONE	ORGANO competente ad irrogare la sanzione	PROCEDURA
1) Abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico	a. Richiamo verbale b. Richiamo scritto (in caso di reiterazione)	-Ogni docente dell'Istituto, in ogni occasione, indipendentemente dal rapporto esistente con gli allievi che infrangono questa norma di comportamento  - DS	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori - Comunicazione alla famiglia (in caso di comportamento reiterato)  - Segnalazione al CdC, per adozione di sanzione di cui all'art.5 com 1,2 (recitiva)

<p>2) Utilizzo di linguaggio scurrile in aula, o comunque all'interno dell'Istituto.</p>	<p>a. Richiamo verbale</p> <p>b. Richiamo scritto (in caso di reiterazione).</p>	<p>-Ogni docente dell'Istituto, anche su segnalazione dei collaboratori scolastici, in ogni occasione, indipendentemente dal rapporto esistente con gli allievi che infrangono questa norma di comportamento</p> <p>- DS</p>	<p>- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori</p> <p>- Comunicazione alla famiglia (in caso di comportamento reiterate)</p> <p>- Segnalazione al CdC, per eventuali sanzioni di cui all'art.5 com 1,2 (recitiva)</p>
<p>3) Utilizzo di espressioni inopportune, epiteti volgari e/o offensivi, insulti rivolti ai docenti, al personale della scuola o ai compagni, assunzione di atteggiamenti non rispettosi dell'altro, rifiuto di attenersi ai richiami/inviti del docente o altro personale scolastico</p>	<p>a. Richiamo scritto</p> <p>b. Divieto di partecipazione ai viaggi di istruzione, visite guidate ed uscite didattiche.</p> <p>c. Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternative) da 1 a 5gg</p>	<p>- Docente</p> <p>- Coordinatore o responsabile di plesso, anche su segnalazione dei collaboratori scolastici</p> <p>- DS</p> <p>- CdC</p>	<p>- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori</p> <p>- Segnalazione al CdC</p> <p>- Convocazione del CdC</p> <p>- Audizione dell'allievo</p> <p>- Sanzione</p>
<p>4) Atti di bullismo, molestie o atti di prevaricazione o prepotenza a danno dei compagni</p>	<p>a. Richiamo scritto</p> <p>b. Divieto di partecipazione ai viaggi di istruzione, visite guidate ed uscite didattiche.</p> <p>c. Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternativa) da 1 a 15 giorni</p> <p>d. Sospensione dalle lezioni oltre i 15 gg, in caso di estrema gravità e/o reiterazione</p>	<p>Docente, coordinatore o responsabile di plesso, anche su segnalazione dei collaboratori scolastici</p> <p>- DS</p> <p>- CdC</p> <p>- Cdl</p>	<p>- Segnalazione al CdC/Cdl</p> <p>- Convocazione del CdC/Cdl</p> <p>- Audizione dell'allievo</p> <p>- Sanzione</p> <p>- Denuncia alla autorità competente nel caso di lesioni o altri casi previsti dalla legge come reati</p>

<p>5) Atti di cyberbullismo e uso inappropriato dei social network.</p> <p>Ai sensi delle linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo – MIUR aprile 2015 – rientrano nel cyberbullismo: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare; molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi; invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche; pubblicazione all’interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori; registrazione delle confidenze e inserimento indebito all’interno di una comunità virtuale, pubblica o privata; insinuazione, all’interno dell’account altrui, con l’obiettivo di screditare la vittima; estromissione intenzionale dall’attività on line; invio di messaggi corredati da immagini a sfondo sessuale; ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla legge 71/2017.</p>	<p>a. Richiamo scritto</p> <p>b. Divieto di partecipazione ai viaggi di Istruzione, visite guidate ed uscite.</p> <p>c. Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternativa) da 1 a 15 giorni</p> <p>d. Sospensione dalle lezioni oltre i 15gg in caso di estrema gravità e/o reiterazione</p>	<p>- Docente, coordinatore o responsabile di plesso</p> <p>- CdC</p> <p>- DS</p> <p>- CdC</p> <p>- Cdl</p>	<p>- Segnalazione al CdC/Cdl</p> <p>- Convocazione del CdC</p> <p>- Convocazione del CdC/Cdl</p> <p>- Audizione dell’allievo</p> <p>- Sanzione</p> <p>- Denuncia alla autorità competente nel caso di lesioni o altri casi previsti dalla legge come reati</p>
---	--	--	--

<p>6) Derisione o assunzione di atteggiamenti poco rispettosi nei confronti dei diversamente abili o di allievi in condizione di disagio.</p>	<p>a. Richiamo scritto</p> <p>b. Divieto di partecipazione ai viaggi di istruzione, visite guidate ed uscite didattiche</p> <p>c. Sospensione dalle lezioni (sanzione alternative) da 1 a 15 gg.</p>	<p>- Docente</p> <p>- Coordinatore</p> <p>- Responsabile di plesso</p> <p>- CdC</p>	<p>- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori</p> <p>- Segnalazione al CdC</p> <p>- Convocazione cdC</p> <p>- Audizione dell'allievo</p> <p>- Sanzione</p>
<p>7) Atteggiamenti discriminatori verso caratteristiche individuali o etniche dei compagni</p>	<p>a. Richiamo scritto</p> <p>b. Divieto di partecipazione ai viaggi di istruzione, visite guidate ed uscite didattiche</p> <p>c. Sospensione dalle lezioni (sanzione alternative) da 1 a 15 giorni</p>	<p>Docente</p> <p>Coordinatore</p> <p>Responsabile di plesso</p> <p>CdC</p>	<p>- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori</p> <p>- Segnalazione al CdC</p> <p>- Convocazione CdC</p> <p>- Audizione dell'allievo</p> <p>- Sanzione</p>
<p>8) Diffusione di materiale inneggiante al razzismo e/o a discriminazioni sessuali culturali, etniche, religiose o</p>	<p>a. Richiamo scritto</p> <p>b. Divieto di partecipazione ai viaggi di istruzione, visite guidate ed uscite didattiche</p> <p>c. Sospensione dalle lezioni (sanzione alternative) da 1 a 15 giorni</p>	<p>- Docente</p> <p>- Coordinatore</p> <p>- Responsabile di plesso</p> <p>-Cdc</p>	<p>- Annotazione sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori</p> <p>- Segnalazione al CdC</p> <p>- Convocazione del Cdd</p> <p>- Audizione dell'allievo</p> <p>- Sanzione</p>

<p>9) Comportamenti volontariamente lesivi dell'integrità fisica, quali aggressioni ai compagni, al personale ATA, ai docenti, al D.S ecc.</p>	<p>a. Richiamo scritto</p> <p>b. Divieto di partecipazione ai viaggi di istruzione, visite guidate ed uscite didattiche</p> <p>c. Sospensione dalle lezioni (sanzione alternative) da 1 a 15gg</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Docente</li> <li>- Coordinatore</li> <li>- Responsabile di plesso</li> <li>- DS</li> <li>- CdC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segnalazione al CdC.</li> <li>- Convocazione del CdC</li> <li>- Audizione dell'allievo</li> <li>- Sanzione</li> <li>- Segnalazione all'Autorità Giudiziaria</li> </ul>
<p>10) L'uso dei cellulari, iphone, smartphone e di qualsiasi apparecchiatura audio e Video, è vietato durante le attività didattiche e all'interno dell'Istituto, se non per finalità scolastiche, previo consenso del docente (C.M. n°16/2007 e successive integrazioni). Il divieto di usare il cellulare durante le attività didattiche vale anche per il personale docente (C.M. n° 362/1998). In caso di urgenza, per comunicazioni alla famiglia, sarà utilizzato il telefono della scuola</p>	<p>a. L'inosservanza del divieto comporta il ritiro momentaneo del cellulare e il deposito in Vice- presidenza. L'allievo lo ritirerà al termine delle lezioni.</p> <p>b. La violazione del divieto durante lo svolgimento di una verifica scritta determina l'annullamento della prova ed il ritiro momentaneo del cellulare. Rimando punto a.</p> <p>c. La violazione del divieto durante una verifica orale comporta l'annullamento della prova ed il ritiro del cellulare. Rimando punto a.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Docente</li> <li>- Coordinatore</li> <li>- Responsabile di plesso</li> <li>- DS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori</li> <li>- Comunicazione/convocazione della famiglia, in caso di comportamento reiterate</li> <li>- Segnalazione al CdC, per adozione di sanzione di cui all'art.5 com 1,2 (recitativa)</li> </ul>
<p>11) Divieto di uso di bevande</p>	<p>a. Richiamo scritto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Docente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Annotazione o nota disciplinare sul</li> </ul>

<p>alcoliche. Il consumo di bevande alcoliche, negli spazi interni all'istituto è vietato. Il consumo è vietato anche durante le visite guidate, viaggi di istruzione, uscite didattiche.</p>	<p>b. Divieto di partecipazione ai viaggi di istruzione, visite guidate ed uscite didattiche.</p> <p>c. Sospensione dalle lezioni (sanzione alternative) da 1 a 5 gg</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinatore</li> <li>- Responsabile di plesso</li> <li>- DS</li> <li>- CdC</li> </ul>	<p>registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Segnalazione al CdC</li> <li>- Convocazione del CdC,</li> <li>- Audizione dell'allievo</li> </ul>
<p>12) Divieto di uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti.</p>	<p>a. Sospensione dalle lezioni da 1 a 15gg o superiori, con eventuale applicazione delle previsioni di cui art. 1 com.9 e 9bis DPR 235/07, anche in relazione allo sviluppo di indagini delle forze dell'ordine (*)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Docente</li> <li>- Coordinatore</li> <li>- Responsabile di Plesso</li> <li>- DS</li> <li>- CdC</li> <li>- Cdl</li> </ul>	<p>Se uno studente consuma e/o spaccia all'interno della scuola o all'ingresso o nel cortile, deve essere accompagnato dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza o impedimento, dal responsabile di plesso che valuta l'opportunità di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.</p> <p>In questo caso saranno le forze dell'ordine (*) a decidere se trattasi di spaccio (configurante ipotesi di reato e come tale previsto e regolamentato dall'art.73 DPR 309/90) o detenzione che si configura come illecito amministrativo e disciplinato dall'art. 75 del DPR 309/90 dando seguito, quindi, agli adempimenti del caso.</p> <p>A seguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Convocazione del CdC/Cdl;</li> <li>- Audizione dell'alunno ed acquisizione, ove possibile, di informativa dalle forze dell'Ordine;</li> <li>- Sanzione.</li> </ul>

Parte IV (DPR 249/98 Art. 3 com. 4)

Dovere dello student: “ **Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.**”

In violazione del dovere di rispetto delle *norme di sicurezza* e del regolamento, si elencano le seguenti “ mancanze disciplinari” e le sanzioni che ne derivano:

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI SECONDO GRAVITA E REITERAZIONE	ORGANO competente ad irrogare la sanzione	PROCEDURA
<p>1) Divieto di fumo.</p> <p>Il divieto è esteso, oltre che nei locali chiusi, anche nelle aree di pertinenza delle Istituzioni scolastiche e relativamente all’uso della sigaretta elettronica (DL. 104/2013).</p>	<p>a. Richiamo verbale</p> <p>b. Richiamo scritto</p>	<p>-Docente (*)</p> <p>- Coordinatore</p> <p>- Responsabile di plesso</p> <p>- DS</p> <p>(*) Da parte di ogni docente dell’istituto in ogni occasione, indipendentemente dal rapporto esistente con gli allievi che infrangono questa norma di comportamento</p>	<p>Segnalazione al referente per il fumo</p> <p>Comunicazione alla famiglia nel caso di allievo/a minorenne</p> <p>Sanzione pecuniaria nelle modalità e nelle misure previste dalla legge</p>
<p>2) Uso di materiali incendiari nei locali scolastici</p>	<p>a. Richiamo scritto</p> <p>b. Sospensione dalle lezioni (sanzione alternative) da 5 a 15 gg</p> <p>Risarcimento del danno</p>	<p>- Docente</p> <p>- Coordinatore</p> <p>- Responsabile di plesso</p> <p>- DS</p> <p>- Cdc</p>	<p>- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori</p> <p>- Segnalazione al CdC</p> <p>- Convocazione CdC</p> <p>- Audizione dell’allievo</p> <p>- Sanzione</p> <p>- Segnalazione all’autorità giudiziaria da parte del DS</p>

<p>3) Manomissione dolosa degli impianti anti-incendio e di sicurezza</p>	<p>a. Richiamo scritto  b. Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternative) da 5 a 15 giorni  Risarcimento del danno</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Docente</li> <li>- Coordinatore</li> <li>- Responsabile di plesso</li> <li>- DS</li> </ul> <p>CdC</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori</li> <li>- Segnalazione al CdC</li> <li>- Convocazione del CdC</li> <li>- Audizione dell'allievo</li> <li>- Sanzione</li> <li>- Segnalazione all'autorità giudiziaria</li> </ul>
<p>4) Asportazione di cartelli di segnaletica per la sicurezza</p>	<p>a. Richiamo scritto  b. Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternativa) da 5 a 15 giorni  Risarcimento del danno</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Docente</li> <li>- Coordinatore</li> <li>- Responsabile di plesso</li> <li>- DS</li> </ul> <p>CdC</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori</li> <li>- Segnalazione al CdC</li> <li>- Convocazione del CdC</li> <li>- Audizione dell'allievo</li> <li>- Sanzione</li> <li>- Segnalazione all'autorità giudiziaria da parte del DS</li> </ul>

Parte V- (DPR 249/98 Art.3 com.5,6)

Doveri degli studenti (com.5): “ ***Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.***”

Doveri degli studenti (com.6): “***Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.***”

In violazione dei doveri indicati, si elencano le seguenti “ mancanze disciplinari” e le sanzioni che ne derivano:

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI SECONDO GRAVITA E REITERAZIONE	ORGANO competente ad irrogare la sanzione	PROCEDURA
<p>1) scritte sui muri e/o sui banchi e/o sulla cattedra o ogni altro danno provocato ai locali/arredi scolastici in modo volontario.</p> <p>Ogni danno provocato sia dolosamente sia per scorretto uso delle strutture, deve essere risarcito. Fatto salvo il principio secondo il quale la responsabilità è sempre personale, se non viene individuato il singolo responsabile, ma solo la classe di appartenenza, essa è chiamata a rispondere in solido dei danni provocati.</p>	<p>a. Richiamo scritto</p> <p>b. Esclusione dai viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite guidate.</p> <p>c. Sospensione dalle lezioni (sanzione alternativa) da 1 a 5gg.</p> <p>Risarcimento del danno</p>	<p>Docente                      Coordinatore                      Responsabile di plesso</p> <p>CdC</p>	<p>- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori</p> <p>- In caso di pregressi casi di comportamenti non rispettosi dei locali scolastici:</p> <p>- Convocazione del CdC                      - Audizione dell'allievo/della classe                      - Sanzione</p>
<p>2) Affissione di materiali non attinenti l'attività scolastica nei locali della scuola, senza preventiva autorizzazione.</p>	<p>a. Richiamo verbale</p> <p>b. Richiamo scritto</p> <p>Risarcimento del danno</p>	<p>Docente                      Coordinatore                      Responsabile di plesso</p>	<p>- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori</p> <p>- Segnalazione al CdC, per adozione di sanzione di cui all'art.5 com 1,2 (recitativa).</p>

<p>3) Manomissione di serrature, vetri, sanitari, banchi, sedie, cattedre, armadietti</p> <p>Ogni danno sia dolosamente sia per scorretto uso delle strutture deve essere risarcito.</p> <p>Fatto salvo il principio secondo il quale la responsabilità è sempre personale, se non viene individuato il singolo responsabile, ma solo la classe di appartenenza, essa è chiamata a rispondere in solido dei danni Provocati.</p>	<p>a. Richiamo scritto</p> <p>b. Esclusione dai viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite guidate</p> <p>c. Sospensione dalle lezioni (sanzione alternativa) da 1 a 5gg.</p> <p>Risarcimento del danno</p>	<p>Docente Coordinatore Responsabile di plesso</p> <p>Cdc</p>	<p>- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori</p> <p>- Segnalazione al CdC</p> <p>Convocazione del CdC</p> <p>- Audizione dell'allievo/i o della classe</p> <p>- Sanzione</p>
<p>4) Abbandono dei rifiuti in aula Utilizzo incivile dei servizi igienici</p>	<p>a. Richiamo verbale</p> <p>b. Richiamo scritto</p> <p>In entrambi i casi: pulizia dei locali</p>	<p>- Docente, anche su segnalazione dei collaboratori scolastici</p> <p>- Coordinatore</p> <p>- Responsabile del plesso</p> <p>- DS</p>	<p>- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori.</p> <p>Segnalazione al CdC, per adozione di sanzione di cui all'art.5 com 1,2 (recitativa)</p>
<p>5) Appropriazione indebita di oggetti, beni ed attrezzature della scuola, dei docenti, dei compagni</p>	<p>a. Sospensione dalle lezioni (sanzione alternativa) da 5 a 15 giorni.</p> <p>b. Esclusione dai viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite guidate.</p> <p>Risarcimento del danno</p>	<p>Docente</p> <p>- Coordinatore</p> <p>- Responsabile di plesso</p> <p>- DS</p> <p>CdC</p>	<p>- Segnalazione al CdC</p> <p>- Convocazione del CdC</p> <p>- Audizione dell'allievo/i</p> <p>- Sanzione</p> <p>Eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria da parte del DS</p>

### **Art. 11 Commutazione della sanzione**

Per quanto attiene alla sanzione nei casi in cui è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica e alla possibile commutazione della stessa, in tutto o in parte in attività alternative, è rimessa alla valutazione dell'organo collegiale che ha titolo ad irrogare la sanzione stessa (Cdc e Cdi) proporre modalità, tempi e tipologia delle attività alternative, fermo restando i principi generali di cui all'art. 5 e le tipologie di sanzione alternative ivi codificate ai commi 2, 3 e 4.

Per ciascuno degli studenti sanzionati, per i quali si intenda proporre una attività alternativa all'allontanamento, si predisporrà un patto formativo sottoposto alla sottoscrizione dello stesso studente, se maggiorenne, o alla famiglia nel caso di alunno minorenni che, se accettato, potrà dispiegare i suoi effetti alternativi alla sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica.

In caso di mancata sottoscrizione del patto formativo, nel caso di rifiuto da parte degli interessati, si procederà a dare esecutività alla sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica.

### **Art. 12 Norme conclusive**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rimando alle disposizioni vigenti (DPR 249/1998 e DPR 235/2007) e successive circolari esplicative.

### **Allegati**

Modello 01: relazione dei fatti/episodi contestati all'alunno/a, a cura del docente presente o informato dei fatti contestati

Modello 02: contestazione di addebito allo studente, a cura del coordinatore di classe

Modello 03,04: verbali di audizione interessati, a cura del coordinatore di classe

Modello 05: relazione finale istruttoria, a cura del coordinatore di classe

Modello 06: provvedimento finale con irrogazione sanzione, a cura del dirigente scolastico

Modello 07: modulistica per il ricorso all'Organo di garanzia, a cura dell'interessato

Modello 08: patto formativo studente-famiglia-scuola per la commutazione della sanzione, a cura del dirigente scolastico



